



*Alla cortese attenzione
delle studentesse e degli studenti
delle famiglie
del personale docente
del personale ATA
Al RSPP - Al DSGA
Al Registro elettronico – Al Sito – Agli Atti*

Prot. n.7845/I-1 del 01.09.2026

Este, li 01 SETTEMBRE 2026

Comunicazione del Dirigente - A.S. 2026-2027

CD n. 010

Protocollo di Riferimento: vedi Timbratura

- ☒ PUBBLICAZIONE NEL REGISTRO ELETTRONICO
☐ CONDIVISIONE A MEZZO MAIL ISTITUZIONALE

OGGETTO: Art. n. 15 della Costituzione italiana – Legge n. 71/2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo” – Art. 234 del c.p.p. – Art. 595 del Codice penale – Legge n. 196/2003 Codice privacy – Regolamento UE n. 2016/679 – D.Lgs n. 101/2018 – Utilizzo corretto delle App di messaggistica istantanea

Ogni anno scolastico vengono segnalati comportamenti illegittimi (pubblicazioni di video, di immagini, messaggi offensivi e diffamatori, etc) nell’uso dei Social e delle App di messaggistica istantanea.

Pur essendo situazioni circoscritte, che coinvolgono in particolare le nuove classi in entrata (prime), si ritiene opportuno salvaguardare i diritti dei membri della Comunità scolastica ponendo all’attenzione di tutti i seguenti punti.

- 1) Offrire sostegno e aiuto ai soggetti coinvolti in queste vicende (attraverso lo spazio di ascolto e l’assistenza sociale territoriale);
- 2) Anticipare i progetti di informazione e formazione sui comportamenti corretti da tenere in comunità, sia in presenza che a distanza, oltre che sull’utilizzo delle App di messaggistica;
- 3) Far intervenire soggetti istituzionali per discutere la vasta normativa al riguardo: leggi sulla privacy, sul bullismo e cyberbullismo, su stalking, sexting, pornografia, anche al fine di rendere consapevoli sulle conseguenze penali e civili in caso di inosservanza delle norme;

Nel frattempo si pone all’attenzione dei lettori una raccolta estemporanea e non esaustiva dei comportamenti nelle **App di messaggistica istantanea** vietati da specifiche norme (dai termini di utilizzo delle App stesse). Vedere ALLEGATO in calce.

Questa comunicazione ha carattere informativo e intende offrire ai genitori uno strumento di consapevolezza riguardo la necessità di vigilare sull’eventuale utilizzo scorretto dello smartphone da parte dei propri figli. Il senso ultimo è la protezione di tutti e il ben stare in comunità.

Ringraziando per la consueta collaborazione, porgo cordialità.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Prof. Roberto Zanrè



ALLEGATO

Le chat di *WhatsApp* possono costituire prova in un processo penale

Stando a una recente sentenza della Corte di Cassazione (**n.49016/2017**), anche le *chat* di *WhatsApp* possono costituire **prova in un processo penale** (purché sia stato acquisito il supporto telematico o figurativo, in maniera tale che si possa verificare l'affidabilità in sede processuale).

Per i **giudici della Suprema Corte**, la registrazione delle conversazioni che avvengono per esempio su *WhatsApp* possono rappresentare la memorizzazione di un fatto storico, della quale è possibile disporre a fini probatori. La Corte di Cassazione sottolinea che la *chat* su *WhatsApp* è una **prova documentale** che ha piena legittimazione dall'**art. 234 del codice di procedura penale**.

Cosa non si può fare con una App di messaggistica istantanea

Una sola delle seguenti violazioni può comportare un'azione legale da parte della vittima, con richieste di risarcimento danni anche di **decine di migliaia di euro**. In alcuni casi si configurano **reati, procedibili anche d'ufficio**. Il Pubblico ufficiale che ne viene a conoscenza è **obbligato** a denunciare l'ipotesi di reato alle autorità competenti.

1) Non usare App di messaggistica da parte di minori di 16 anni

In conformità con il nuovo regolamento europeo sulla privacy, l'uso della messaggistica è riservato solo agli utenti con almeno 16 anni (negli Stati Uniti e nel resto del mondo, invece, il limite è di 13 anni). Si tratta di una garanzia ulteriore riservata agli utenti che risiedono in Europa per via della normativa più garantistica stabilita dalle istituzioni comunitarie.

2) Divieto di offendere o diffamare insegnanti nei gruppi di messaggistica istantanea

Scatta il reato di diffamazione (art. 595 del Codice Penale) quando una persona esprime un giudizio negativo e offensivo su un'altra persona non presente e il suo messaggio viene inoltrato a più persone. Reato punito con la reclusione fino a 1 anno.

3) Non inserire una persona in un gruppo di messaggistica senza il suo consenso

Il numero di telefono è un dato personale; come tale non può essere comunicato a terzi o, peggio, divulgato in pubblico senza prima il consenso del relativo titolare. Inserire pertanto una persona in un gruppo *WhatsApp*, **senza averne ottenuto l'autorizzazione preventiva**, costituisce violazione della normativa sulla privacy e, soprattutto, integra il **reato di illecito trattamento dei dati personali (art. 167 L. n. 196/2003)**. La Cassazione ha affermato che il titolare di un numero di cellulare, così come di una rete fissa, ha il diritto a non divulgare la propria utenza (**Cass. sent. n. 21839/11 del 01.06.2018**). Nel momento in cui viene inserita una persona in un gruppo *WhatsApp*, tutti possono conoscere la sua utenza telefonica e contattarla anche in privato.

Chi procede con il **trattamento dei dati personali** in violazione della legge è punito con la reclusione da 6 a 24 mesi.

4) Non inoltrare foto o video di minorenni su App di messaggistica

Questo riguarda non solo le foto scattate tra amici o compagni di classe, ma anche per esempio il caso in cui un **genitore scatti foto a minori** (nipotino, figlio) durante una festa. Se nell'immagine sono inquadrati anche altri minori di 18 anni **non è possibile inoltrare il file a terzi**. Diffondere foto e immagini di minori



rappresenta un illecito: oltre alle garanzie che la nostra legge prevede in favore dei minorenni, c'è anche la convenzione di New York sui diritti del fanciullo che ne tutela l'immagine. I genitori interessati potrebbero richiedere un risarcimento di diverse migliaia di euro (e accade più di quanto si creda).

5) Non inoltrare *screenshot* e conversazioni private a terzi non appartenenti al gruppo

Inoltrare lo *screenshot* di una *chat WhatsApp* è illegale sicuramente quando, nell'inoltro della chat, sia **visibile il numero di telefono del mittente**; in questa ipotesi si ha una violazione della legge sulla privacy che **vieta il trattamento dei dati personali** (il numero di cellulare ne è un esempio) senza il consenso del relativo titolare.

Come precisato dal *Garante Privacy* con un provvedimento del 23 aprile 2015, inoltrare una mail è illegale quando abbia ad oggetto informazioni personali e sensibili come confidenze sul proprio orientamento sessuale, sulla salute, sulla religione, sul pensiero politico e religioso. Quando il mittente specifica che la dichiarazione è riservata, il suo contenuto non può essere divulgato in ogni caso.

Se si invia un messaggio privato a una terza persona, senza aver prima ottenuto il consenso della seconda persona, si integra il reato di **illecito trattamento dei dati personali (art. 167 L. n. 196/2003)** e in alcuni casi il **reato di diffamazione (art. 595 Codice Penale)** quando l'azione sia idonea a ledere l'altrui reputazione.

6) Non inoltrare un messaggio pubblicato su un gruppo chiuso di messaggistica istantanea

(**Cass. ord. n. 21965/18 del 10.09.2018**) afferma che la chat in un gruppo chiuso (*Facebook, WhatsApp*, etc) è equiparata alla **corrispondenza privata** e pertanto non può essere divulgata. «*La segretezza si deve intendere come espressione della più ampia libertà di comunicare liberamente con chiunque*». Essa indica il diritto di escludere dalla comunicazione **soggetti diversi dai destinatari selezionati dal mittente**. Il mittente può quindi pretendere che nessun estraneo venga a conoscenza delle sue comunicazioni così come i destinatari non possono diffonderle a terzi. Chi rivela a terzi il contenuto della chat o del gruppo *WhatsApp* commette il **reato di violazione del segreto della corrispondenza (Costituzione, art. 15)**, punito dal **codice penale ai sensi degli artt. 616 e 617**. Rivelare, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza costituisce un reato punibile con la reclusione fino a 3 anni.

7) Divieto di inviare messaggi di natura pornografica, razzista, offensiva, minacciosa, illegale, diffamatoria su App di messaggistica

Artt. 600-ter e 600-quater, artt. 604-bis e 604-ter del Codice Penale.

Pornografia e pornografia virtuale: reato punito con la reclusione da 6 a 12 anni e una multa da 24.000 a 240.000 euro.

Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, anche con la reclusione fino ad un anno.

8) Divieto di utilizzare *stickers* a contenuto offensivo, violento, discriminatorio, antisemita, nonché pedopornografico

Artt. 600-ter e 600-quater, artt. 604-bis e 604-ter del Codice Penale.

Pornografia e pornografia virtuale: reato punito con la reclusione da 6 a 12 anni e una multa da 24.000 a 240.000 euro.

Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, anche con la reclusione fino ad un anno.



9) Divieto di perseguire una persona con messaggi continui su App di messaggistica configurando il reato di *stalking*

I messaggi minatori ed intimidatori inviati alla vittima tramite *WhatsApp* sono prove documentali che possono essere liberamente utilizzate dal giudice (art. 234 c.p.p.). Reato previsto dall'**art. 612-bis del Codice Penale**: È punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

10) Divieto di utilizzare App di messaggistica istantanea per invio di immagini o video di *sexting* o per minacciare la diffusione di foto e video (fenomeno noto come *sextortion*)

Art. 600-ter del Codice Penale, per il *sexting*: reato punito con la reclusione da 6 a 12 anni e una multa da 24.000 a 240.000 euro.

11) Divieto di impersonare un'altra persona su App di messaggistica istantanea

Artt. 494 e 640-ter del Codice Penale.

12) Divieto di inviare messaggi pubblicitari su App di messaggistica istantanea

13) Divieto di violare i diritti di autore su App di messaggistica istantanea

14) Divieto di inviare materiale pericoloso che possa veicolare virus

Termini di utilizzo di *WhatsApp* (condizioni d'uso) – Il gestore stesso della App di messaggistica vieta la non osservanza dei Termini di utilizzo

- a) non inviare messaggi o file illegali, osceni;
- b) non diffamare qualcuno tramite messaggi su *WhatsApp*;
- c) non inviare messaggi che contengono minacce o intimidazioni nei confronti di uno o più utenti;
- d) non infastidire uno o più utenti;
- e) non inviare offese nei confronti di una razza o di un'etnia oppure messaggi che promuovano o incoraggino comportamenti illegali o inappropriati, inclusa la promozione di crimini violenti;
- f) non tentare di *hackerare WhatsApp*. Questo significa che non si può installare su *WhatsApp* unsoftware per controllare a distanza un altro utente;
- g) non pubblicare contenuti falsi o ingannevoli o di affermazioni fuorvianti;
- h) non commettere furti d'identità ossia non sfruttare l'immagine o il nome e cognome di un'altra persona onde spacciarsi per essa;
- i) non inviare messaggi pubblicitari non autorizzati o altre comunicazioni non consentite come messaggi in massa, messaggi automatici, chiamate da sistemi automatici o simili.